

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI  
MEDICHE DI RADIOLOGIA DA EFFETTUARSI NELLA SC DIAGNOSTICA  
PER IMMAGINI.**

tra

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente**, di seguito denominata **ASL 7**, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia 83, codice fiscale e partita IVA n. 03990310926, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

e

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano**, di seguito denominata **ASL 6**, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti 9, codice fiscale e partita IVA n. 03990320925, nella persona del Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante.

**Premesso che**

- La ASL Sulcis Iglesiente, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche di coperture dei posti vacanti, deve garantire la continuità operativa del Servizio di Radiologia della ASL 7;
- per assicurare i livelli essenziali di assistenza si rende necessario ricorrere all'attività di consulenza di dirigenti medici specialisti dipendenti di altre Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nell'articolo 117 del ccnl dell'Area Sanità 2016-2018 (ex art. 55 ccnl Dirigenza medica del 08.06.2000);

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Le premesse formano parte integrante del presente atto e si considerano

accettate. L'esecuzione della presente Convenzione è pertanto regolata dalle clausole ivi contenute. L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dall'attività professionale da erogare a cura dei Dirigenti Medici specialisti in Radiologia della ASL6 che verranno identificati dal Direttore della struttura di appartenenza, previa acquisizione della loro disponibilità, per numero **70 ore settimanali**;

#### **Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza. Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro.

#### **Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento**

Per le suddette prestazioni la ASL 7 corrisponderà alla ASL 6 **€80,00/ora** oltre IRAP per ciascun dirigente medico, oltre spese viaggio nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL 6 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività. L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti consulenti che rendono le prestazioni mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal Direttore della SC Diagnostica per immagini della ASL 7. Sulla base della

rendicontazione validata, la ASL 7 emetterà ordine tramite il sistema Nodo Smistamento Ordini per consentire al competente Servizio della ASL 6 l'emissione della relativa fattura entro dieci giorni dal ricevimento di detto rendiconto. La ASL 7 si impegna ad effettuare il pagamento entro il sessantesimo giorno dal ricevimento, con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.

#### **Art. 4 – Oneri assicurativi**

Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico della ASL 7 gli oneri assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio occorso durante la prestazione lavorativa, l'infortunio in itinere, i danni kasko al mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti da e per i Presidi della ASL 7.

#### **Art. 5 - Durata della convenzione e recesso**

La presente convenzione avrà **decorrenza dal 23/09/2024 e termine al 31/12/2024**. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata. In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.

#### **Art. 6– Tutela della Privacy**

Il trattamento dei dati personali da parte del personale convenzionato avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

#### **Art. 7 – Foro Competente**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

#### **Art. 8 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

#### **Art. 9 – Disposizioni finali**

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n.9 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico della ASL 7 senza diritto di rivalsa. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Direttore Generale ASL 7 Sulcis Iglesiente Dott.ssa Giuliana Campus**

**Il Direttore Generale ASL 6 Medio Campidano Dott. Giorgio Carboni**